

Accesso civico generalizzato e trasparenza delle opere pubbliche: la sentenza TAR Lombardia 3619/2025 e il diritto all'informazione

Di Riccardo Renzi

La sentenza n. 3619 del TAR Lombardia del 10 novembre 2025 rappresenta un passo significativo nella definizione dei confini del diritto di accesso civico generalizzato. Il Tribunale ha accolto il ricorso di un giornalista contro il diniego opposto da una pubblica amministrazione relativamente ai costi aggiuntivi delle opere olimpiche, sottolineando la necessità di motivazioni concrete e specifiche per il rifiuto. L'orientamento conferma la centralità della trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, distinguendo nettamente l'accesso documentale tradizionale dal diritto di controllo diffuso sui dati detenuti dalla PA, in linea con principi costituzionali e norme sovranazionali. La decisione ribadisce che il digitale e l'informazione non sono ostacoli, ma strumenti fondamentali per la partecipazione civica e il buon andamento dell'amministrazione.

La sezione I del TAR Lombardia, con la sentenza n. 3619 del 10 novembre 2025 (Est. Di Paolo), ha fornito una disamina esemplare del diritto di accesso civico generalizzato, accogliendo il ricorso di un giornalista avverso il diniego di una pubblica amministrazione relativo ai dati e alle informazioni sulla spesa sostenuta per le opere olimpiche. La pronuncia evidenzia come la mera indicazione generica di motivi di riservatezza non sia sufficiente a giustificare il rifiuto e sottolinea l'importanza di un bilanciamento concreto tra trasparenza e tutela di interessi legittimi, siano essi pubblici o privati.

Il diritto di accesso, come delineato dall'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, si configura come principio generale dell'azione amministrativa, funzionale a garantire imparzialità e trasparenza. L'accesso civico generalizzato, regolato dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, estende questa prerogativa a chiunque, senza necessità di motivare la richiesta, con l'obiettivo di promuovere forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'impiego delle risorse pubbliche. La ratio è quella di favorire la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e il controllo democratico sull'azione amministrativa, distinguendosi dal diritto di accesso documentale tradizionale che richiede una posizione giuridica qualificata.

Nel caso in esame, il giornalista aveva richiesto dati specifici riguardanti l'incremento dei costi delle opere olimpiche, comprese le richieste di compensazione economica volte a riequilibrare il piano economico-finanziario del soggetto realizzatore. La PA aveva opposto diniego sostenendo, da un lato, che l'istanza fosse generica e riferita a documenti privati non soggetti a pubblicazione, e dall'altro che la divulgazione avrebbe potuto pregiudicare la libertà e la segretezza della corrispondenza ai sensi dell'art. 15 Cost. e dell'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. Il TAR, tuttavia, ha ritenuto che tali motivazioni fossero insufficienti, poiché la richiesta era circostanziata e riferita esclusivamente a dati relativi a risorse pubbliche, escludendo la rilevanza della tutela della corrispondenza privata.

L'orientamento del Tribunale conferma che l'accesso civico generalizzato deve essere interpretato in chiave sostanziale: il diniego non può fondarsi su argomenti generici o di mera opportunità, ma richiede una motivazione dettagliata volta a dimostrare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati. In questo senso, il diritto alla trasparenza assume carattere autonomo e fondamentale, coerente con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., con le norme europee (art. 42 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE) e con la tutela della libertà di ricevere informazioni sancita dall'art. 10 CEDU.

La sentenza chiarisce altresì i limiti dell'accesso civico: esso riguarda esclusivamente la documentazione relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e non si estende agli interventi finanziati privatamente. Tuttavia, l'Amministrazione può solo differire temporaneamente l'accesso in caso di procedimento in corso, senza opporre un diniego, se non adeguatamente motivato. Si conferma così la centralità della trasparenza nella gestione dei fondi pubblici, soprattutto in situazioni di incremento dei costi o riconoscimento di compensazioni economiche, che richiedono un controllo diffuso da parte dei cittadini e dei soggetti interessati.

In ultima analisi, la pronuncia del TAR Lombardia ribadisce che l'accesso civico generalizzato rappresenta uno strumento essenziale per il monitoraggio della gestione pubblica, rafforzando la partecipazione civica e la responsabilità amministrativa. L'equilibrio tra trasparenza e tutela degli interessi privati deve essere valutato con rigore e concretezza, evitando dinieghi generici che limitano il diritto di conoscere. La

decisione sottolinea come il diritto di accesso non sia un ostacolo all'azione amministrativa, ma un fattore di modernizzazione della PA, capace di rendere la gestione delle risorse pubbliche più efficiente, responsabile e condivisa.

1 dicembre 2025, per www.italiaius.it